



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Servizio Gare e Contratti

LETTERA DI INVITO

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA A SUPPORTO DEL RUP E DELLA DIREZIONE TECNICA PER INTERVENTI PROGETTUALI, DI VERIFICA, ANALISI, AFFERENTI GLI ELEMENTI STRUTTURALI DEGLI EDIFICI COMUNALI AD USO SCOLASTICO E SEDI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI.

1. PREMESSE

Con determinazione dirigenziale **n. 975 del 23/06/2026** questa Amministrazione ha disposto l'avvio della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, mediante conclusione di accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del medesimo decreto, per l'affidamento dei servizi tecnici indicati in oggetto.

L'Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni ha programmato l'intervento di miglioramento sismico-statico della Caserma dei Carabinieri sita in via Pirandello a Sesto San Giovanni – Lotto 2. Le prestazioni oggetto del presente affidamento sono finalizzate ad assicurare il necessario supporto tecnico-specialistico al RUP e alla Direzione tecnica nell'ambito dell'intervento, con particolare riferimento alla redazione del PFTE, alla redazione del progetto esecutivo, alla direzione lavori e alle prestazioni tecniche accessorie e specialistiche connesse alla corretta attuazione dell'intervento.

Le attività oggetto dell'Accordo Quadro costituiscono servizi di architettura e ingegneria ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e non configurano incarichi di consulenza, studio o supporto esterno sostitutivo delle funzioni amministrative proprie dell'Ente. L'eventuale supporto al RUP e alla Direzione tecnica consiste esclusivamente in contributi tecnici istruttori, verifiche, elaborazioni specialistiche e attività professionali riservate o strumentali agli atti di competenza dell'Amministrazione.

L'Accordo Quadro disciplina le condizioni generali per l'affidamento di singoli contratti attuativi o ordini di servizio, senza vincolare la Stazione appaltante all'affidamento di un quantitativo minimo di prestazioni e senza attribuire all'operatore economico alcun diritto al raggiungimento dell'importo massimo di capienza.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, l'affidamento non presenta interesse transfrontaliero certo, avuto riguardo al valore dell'accordo quadro, alla natura specialistica e localizzata delle prestazioni richieste e alla loro ordinaria reperibilità sul mercato nazionale.

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 36/2023, per quanto non espressamente previsto nel Codice dei contratti pubblici, trovano applicazione le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, limitatamente alla stipulazione del contratto e alla fase di esecuzione, le disposizioni del Codice civile.

2. INFORMAZIONI GENERALI

CIG accordo quadro/padre: *[il CIG verrà chiesto prima dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione]*

CIG derivati/figli: *saranno acquisiti, ove richiesti dalla disciplina applicabile, in sede di approvazione/emissione dei singoli contratti attuativi/ordini di servizio.*

CPV: 71200000-0 – Servizi di architettura e ingegneria

NUTS: ITC4C

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è l'arch. Antonio Di Giorgio - Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Global Service – Verde (a.digiorgio@sestosg.net).

L'Ente Appaltante è il Comune di Sesto San Giovanni – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) indirizzo Internet: <https://comune.sestosangiovanni.mi.it/>

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 la presente procedura è interamente svolta tramite la Piattaforma di Approvvigionamento Telematico (PAD) di Regione Lombardia per le procedure telematiche di acquisto denominata "SinTel" (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo: <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/>

La piattaforma di eProcurement SinTel di ARIA S.p.A. ha ottenuto la certificazione secondo le disposizioni in tema di digitalizzazione previste dal D. Lgs. 36/2023 e le regole tecniche "Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale" pubblicate da AGID con determina n. 137/2023. Il Registro delle piattaforme certificate è consultabile presso il sito istituzionale di ANAC al seguente link:

<https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di Sintel, predisponendo:

- una busta telematica amministrativa;
- una busta telematica economica.

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai LOG del Sistema. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate da Sintel in modo segreto, riservato e sicuro.

3. PIATTAFORMA TELEMATICA

3.1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti dell'affidamento, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

L'ente appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma Sintel;
- utilizzo della Piattaforma Sintel da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del

termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma Sintel garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma Sintel è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

3.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, l'operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel, che disciplinano, tra le altre cose, anche il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma Sintel;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (*SPID* o *CieID*), di cui agli artt. 64 e 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

3.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Sintel.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID o CielD) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate utilizzando gli strumenti di supporto messi a disposizione della piattaforma e reperibili al seguente link:

[Strumenti di Supporto - ARIA](#)

4. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

4.1 DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa al presente affidamento comprende:

1. Lettera di invito;
2. Disciplinare di incarico;
3. Scheda riepilogativa dei professionisti incaricati / gruppo di lavoro
4. Domanda di partecipazione;
5. DGUE;
6. Tracciabilità dei flussi;
7. Patto di integrità;
8. Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel.

La documentazione sopra elencata è resa disponibile in forma digitale, gratuita e illimitata sulla Piattaforma con le modalità indicate dalla PEC di invito all'operatore economico concorrente generata automaticamente dalla Piattaforma medesima a seguito del lancio della procedura di affidamento.

Le istruzioni operative per accedere alla piattaforma Sintel e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa sono reperibili nella sezione "Guide e Manuali" al seguente link:

[Guide e manuali - ARIA](#)

4.2 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Il concorrente potrà richiedere chiarimenti sulla documentazione e sulle condizioni contrattuali in forma scritta da inviare unicamente tramite e-mail al seguente indirizzo: serv-contratti@sestosg.net.

Per qualsiasi comunicazione, **terminate le operazioni relative all'affidamento**, il concorrente dovrà utilizzare unicamente l'indirizzo di posta certificata comune.sestosg@legalmail.it

4.3 COMUNICAZIONI

Salvo quanto indicato nel precedente paragrafo, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. 82/2005, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D. Lgs. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Nei documenti l'operatore economico dovrà indicare il medesimo indirizzo riportato negli appositi spazi della Piattaforma Sintel in sede di accreditamento alla stessa, al fine di ricevere le notifiche di trasmissione messaggi da parte della Stazione appaltante.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La documentazione richiesta, redatta in italiano o corredata di traduzione giurata, deve pervenire esclusivamente mediante piattaforma Sintel, **a pena di esclusione**, entro:

le ore 16:00 del giorno 7 luglio 2026

Non verranno considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle sopra indicate.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo della documentazione fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invita pertanto il concorrente ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione della documentazione entro il termine previsto.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla medesima Piattaforma in modo segreto, riservato e sicuro.

6. OGGETTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO

6.1 OGGETTO

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento, secondo le esigenze della Stazione appaltante, di servizi tecnici di architettura e A SUPPORTO DEL RUP E DELLA DIREZIONE TECNICA PER INTERVENTI PROGETTUALI, DI VERIFICA, ANALISI, AFFERENTI GLI ELEMENTI STRUTTURALI DEGLI EDIFICI COMUNALI AD USO SCOLASTICO E SEDI ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI.

Le prestazioni potranno comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica; redazione del progetto esecutivo; progettazione architettonica, strutturale e impiantistica; direzione lavori; direzione operativa; contabilità lavori; supporto alla predisposizione degli atti tecnici connessi all'esecuzione dell'intervento; verifiche, rilievi, indagini, accertamenti e prestazioni accessorie, specialistiche e strumentali necessarie alla corretta attuazione dell'intervento.

Potranno inoltre essere richieste, ove necessarie e coerenti con l'intervento, prestazioni in materia di prevenzione incendi, coordinamento della sicurezza, collaudi, verifiche specialistiche e supporto tecnico nelle interlocuzioni con enti terzi, senza sostituzione dell'operatore economico alle funzioni amministrative, decisorie e provvedimentali proprie della Stazione appaltante.

Le singole prestazioni saranno affidate mediante contratti attuativi/ordini di servizio, nei limiti della capienza massima dell'Accordo Quadro e secondo le effettive necessità dell'Amministrazione.

6.2 SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto in oggetto è strutturato in un unico lotto, non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, per ragioni di economicità, efficacia organizzativa, omogeneità tecnica e tempestività dell'azione amministrativa. La stazione appaltante ha valutato che la gestione in un unico lotto risponde a ragioni oggettive e documentate, evitando l'artificioso frazionamento vietato dall'art. 58, comma 3, del D. Lgs. 36/2023. Tale impostazione risulta conforme alle indicazioni ANAC sul divieto di frazionamento artificioso in interventi unitari.

La suddivisione in più lotti comporterebbe infatti un significativo incremento dei costi del personale addetto ai controlli amministrativi, contrattuali, esecutivi e contabili, nonché una dilatazione dei tempi operativi, a parità di risorse disponibili.

Tali effetti sono in contrasto con l'ottimale utilizzo delle risorse finanziarie e umane, che devono guidare l'azione contrattuale.

6.3 IMPORTO

L'importo massimo di capienza dell'Accordo Quadro è pari a euro 134.500,00, oltre IVA di legge, da intendersi quale limite massimo complessivo e non garantito dell'Accordo Quadro, comprensivo degli oneri previdenziali eventualmente dovuti in relazione alla natura soggettiva dell'affidatario e dei professionisti incaricati.

L'importo sopra indicato costituisce mera capienza economica massima dell'Accordo Quadro e non rappresenta importo minimo garantito per l'operatore economico. La Stazione appaltante non assume alcun obbligo di affidare prestazioni fino alla concorrenza dell'intero importo massimo, né l'affidatario potrà avanzare pretese, indennizzi o risarcimenti in caso di mancata o parziale attivazione dei contratti attuativi/ordini di servizio.

I corrispettivi delle singole prestazioni non sono determinati in via preventiva nella presente fase, in quanto dipenderanno dalle attività effettivamente richieste mediante i successivi contratti attuativi/ordini di servizio. Essi saranno determinati, di volta in volta, secondo l'art. 41, comma 15, e l'Allegato I.13 del D. Lgs. 36/2023, nonché secondo i parametri applicabili di cui al D.M. 17 giugno 2016 e gli eventuali ulteriori criteri tecnico-economici richiamati nella documentazione di affidamento.

Ai sensi dell'art. 41, comma 15-quater, del D. Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), i corrispettivi così determinati saranno ridotti d'ufficio dalla Stazione appaltante nella misura del 20 per cento, fino alla progressiva ed eventuale saturazione dell'importo massimo dell'Accordo Quadro.

Ai fini della progressiva saturazione della capienza dell'Accordo Quadro, i singoli contratti attuativi/ordini di servizio saranno computati al lordo degli oneri previdenziali eventualmente dovuti e al netto dell'IVA.

Considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non sono individuati rischi interferenziali nella presente fase di accordo quadro, gli oneri per la sicurezza da interferenza sono stimati pari a euro 0,00, salvo eventuale diversa valutazione in relazione a specifici contratti attuativi/ordini di servizio. Parimenti, non ricorre nella presente fase l'obbligo di individuazione dei costi della manodopera e del CCNL di riferimento, ferma restando l'applicazione delle pertinenti disposizioni ove, in relazione a specifiche prestazioni attuative, ne ricorrano i presupposti.

7. CRITERIO DI AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO

La presente procedura non costituisce gara comparativa, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, mediante conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del medesimo decreto.

In coerenza con la determinazione dirigenziale n. 975 del 23/06/2026, il ribasso/riduzione percentuale da applicare ai corrispettivi delle singole prestazioni è predeterminato dalla Stazione appaltante nella misura del 20 per cento, ai sensi dell'art. 41, comma 15-quater, del D. Lgs. 36/2023. L'operatore economico invitato non è pertanto chiamato a formulare ulteriori ribassi economici, ma ad accettare le condizioni tecnico-economiche stabilite dalla Stazione appaltante nella presente lettera di invito, nel Disciplinare tecnico-prestazionale / schema di Accordo Quadro e nella restante documentazione di procedura.

I corrispettivi delle singole prestazioni eventualmente affidate mediante successivi contratti attuativi/ordini di servizio saranno determinati, di volta in volta, secondo l'art. 41, comma 15, e l'Allegato I.13 del D. Lgs. 36/2023, nonché secondo i parametri applicabili di cui al D.M. 17 giugno 2016 e gli ulteriori criteri richiamati nella documentazione di affidamento, e saranno ridotti d'ufficio nella misura del 20 per cento.

L'importo massimo dell'Accordo Quadro non è oggetto di ribasso e costituisce esclusivamente limite massimo di capienza economica non garantito.

8. DURATA, REVISIONE DEI PREZZI, MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE

8.1 DURATA

L'Accordo Quadro avrà durata di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, ovvero fino alla precedente eventuale saturazione dell'importo massimo di capienza. Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023, la durata dell'accordo quadro non può superare quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati. Resta fermo che i singoli contratti attuativi/ordini di servizio emessi entro il termine di durata dell'Accordo Quadro potranno essere conclusi anche successivamente alla scadenza dello stesso, limitatamente alle prestazioni già ordinate entro il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

8.2 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis al medesimo decreto, la revisione dei prezzi trova applicazione nei limiti e secondo i presupposti previsti dalla normativa vigente, con riferimento alle sole prestazioni ancora da eseguire relative ai singoli contratti attuativi/ordini di servizio e senza alterare la natura generale dell'Accordo Quadro. Per i servizi, la revisione opera al verificarsi di una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo del singolo contratto attuativo/ordine di servizio, e si applica nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la predetta soglia del 5 per cento, limitatamente alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola revisionale. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, tenuto conto della natura prevalente delle prestazioni, riconducibili ai servizi di architettura e ingegneria, si utilizza l'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi PPS/IPPS – "Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi e analisi tecniche", con ponderazione pari al 100%, in coerenza con l'Allegato II.2-bis al D. Lgs. 36/2023.

La variazione percentuale dei prezzi sarà determinata secondo la seguente formula:

$$V\% = [(I_1 - I_0) / I_0] \times 100$$

dove I_0 è l'indice disponibile alla data di stipula del singolo contratto attuativo/ordine di servizio e I_1 è l'indice disponibile alla data della verifica revisionale, sulla base dei dati definitivi pubblicati dall'ISTAT. L'eventuale revisione opera nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60, comma 5, del D. Lgs. 36/2023.

8.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare o estendere le prestazioni di cui al presente affidamento ai sensi dell'art. 120, commi 1, 3 e 5 del D. Lgs. 36/2023. Il relativo compenso sarà determinato secondo quanto previsto dall'art. 7 del Disciplinare tecnico-prestazionale, con applicazione della riduzione d'ufficio del 20 per cento ai sensi dell'art. 41, comma 15-quater, del D. Lgs. 36/2023.

9. FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROCEDURA

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

L'Ente appaltante si riserva inoltre la facoltà di differire i termini di formulazione dell'offerta, sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verificano anomalie nel funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o l'invio delle offerte.

10. DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE

La sussistenza a carico di un concorrente di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1, 2, 5 e 6 del D. Lgs. 36/2023 comporta l'esclusione automatica del medesimo dalla procedura. Trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo periodo del citato comma 6 e al comma 7.

Un concorrente è escluso dalla procedura qualora la stazione appaltanti accerti la sussistenza a suo carico di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 95, commi 1 e 2 del D. lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, un concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 (ad eccezione del comma 6) e dell'art. 95 (ad eccezione del comma 2), può contestualmente all'offerta, fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Self cleaning

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Qualora tali misure siano ritenute dalla stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate, ai sensi dell'art. 96, comma 6, del D. lgs. 36/2023, il concorrente **non** è escluso dalla procedura. Se invece la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non potrà avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Un operatore economico concorrente che abbia commesso illecito professionale grave ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del D. lgs. 36/2023, è escluso dalla procedura qualora ricorrano tutte le condizioni indicate all'art. 98, comma 2, del medesimo decreto. La valutazione da parte della stazione appaltante dell'illecito professionale dichiarata, eseguita considerando i mezzi di prova di cui al comma 6 del D. lgs. 36/2023, avviene al verificarsi di almeno uno tra gli elementi indicati al comma 3 e tiene conto di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.

Ulteriori cause di esclusione

È inoltre **escluso** dalla procedura l'operatore economico che:

- abbia affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- non rispetti le clausole contenute nel protocollo di legalità nonché non accetti quelle contenute del Patto di integrità ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il concorrente può proporre offerta purché in possesso dei requisiti di partecipazione come di seguito indicati. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D. Lgs. 36/2023, sono **inammissibili** le offerte prive delle qualificazioni richieste dalla presente lettera di invito.

L'operatore economico aggiudicatario **dovrà** mantenere il possesso dei requisiti per tutta la durata dell'appalto.

11.1 REQUISITI GENERALI

(a) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione automatica di cui all'art. 94, commi 1, 2, 5 e 6 e non automatica di cui all'art. 95, commi 1 e 2, qualora accertate del D. Lgs. 36/2023;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165;
- ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (art 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di emersione dal lavoro irregolare).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 96, comma 14, del D. lgs. 36/2023 l'operatore economico concorrente, ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione automatica e non automatica, ai sensi degli artt. 94 e 95 del citato decreto, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale, ivi compresi:

- i gravi illeciti professionali (art. 98);

- i tentativi di influenzare indebitamente il procedimento di affidamento;
- le significative carenze nell'esecuzione di precedenti contratti.

Non è infatti configurabile in capo al concorrente alcun filtro valutativo, sussistendo l'obbligo della onnicomprensività della dichiarazione, poiché l'omissione di tali dichiarazioni, anche su fatti datati o ancora oggetto di contenzioso, negherebbe alla stazione appaltante la possibilità di valutare autonomamente la rilevanza dei fatti.

11.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la prova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE.

In caso di mancata presentazione della documentazione relativa ai requisiti nel FVOE, gli stessi dovranno essere forniti, a seguito di richiesta, tramite Piattaforma, in fase di comprova.

L'autorizzazione all'accesso da parte della stazione appaltante all'FVOE è concessa dall'operatore economico offerente in sede di presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D. Lgs. 36/2023.

11.3 REQUISITI DI IDONEITÀ

(b) Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all'art. 66 del D. Lgs. 36/2023, in possesso dei requisiti di cui alla Parte V dell'Allegato II.12 del medesimo decreto, nelle forme ivi previste, quali professionisti singoli o associati, società tra professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e gli altri soggetti ammessi dalla normativa vigente. **L'operatore economico dovrà indicare nominativamente i professionisti incaricati dell'esecuzione delle singole prestazioni, specificando per ciascuno: ruolo, titolo professionale, iscrizione all'Albo/Ordine/Collegio competente, numero e data di iscrizione, rapporto giuridico con l'operatore economico, prestazioni che sarà chiamato a eseguire e/o sottoscrivere.** In relazione alle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere garantite, ove pertinenti rispetto ai singoli contratti attuativi/ordini di servizio, le seguenti professionalità: professionista abilitato alla progettazione architettonica/edile; professionista abilitato alla progettazione strutturale; professionista abilitato alla progettazione impiantistica; direttore dei lavori; eventuale direttore operativo; eventuale professionista antincendio iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno; eventuale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008; eventuale collaudatore o ulteriori professionalità specialistiche necessarie in relazione alle prestazioni da affidare. **Nel caso di società di ingegneria dovrà essere indicato il direttore tecnico e dovrà essere prodotta dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla Parte V dell'Allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023.**

11.4 REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Non richiesto.

11.5 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

(c) L'operatore economico dovrà dichiarare il possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, con riferimento a servizi analoghi o pertinenti svolti negli ultimi dieci anni in favore di amministrazioni pubbliche o committenti privati, di contenuto, complessità e importo proporzionati alle prestazioni potenzialmente affidabili mediante i singoli contratti attuativi/ordini di servizio.

Le esperienze dovranno essere coerenti con le prestazioni potenzialmente affidabili nell'ambito

dell'Accordo Quadro, con particolare riferimento a edifici pubblici o a uso istituzionale, interventi di miglioramento o adeguamento sismico-statico, progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione esecutiva, progettazione architettonica, strutturale e impiantistica, direzione lavori, direzione operativa, contabilità lavori, collaudi, coordinamento della sicurezza, prevenzione incendi ove pertinente e supporto tecnico al RUP.

La comprova potrà essere richiesta mediante certificati di regolare esecuzione, attestazioni dei committenti, contratti, lettere di incarico, fatture quietanzate o altra documentazione idonea a dimostrare oggetto, importo, periodo, ruolo svolto e regolare esecuzione delle prestazioni dichiarate.

A tale proposito si chiede la compilazione della tabella di cui al punto 15F della Domanda di partecipazione, ovvero del DGUE ovvero l'allegazione di dichiarazione equipollente.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- copia dei certificati rilasciati all'amministrazione/ente committente, con l'indicazione dell'oggetto, del quantitativo, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- copia delle attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del quantitativo e del periodo di esecuzione;
- copia dei contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

Al fine di semplificare l'azione amministrativa, è gradita ma non obbligatoria l'allegazione di tali documenti a comprova del requisito nella documentazione a corredo dell'offerta.

11.6 INDICAZIONI PER IL POSSESSO DEI REQUISITI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI STABILI DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI E DI SOCIETÀ DI INGEGNERIA E PER I GEIE

I raggruppamenti temporanei, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e i GEIE di cui all'art. 66, comma 2, lett. a), f) e g) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione secondo le modalità di seguito indicate.

Requisiti generali

Ai sensi dell'art. 39, comma 1, dell'allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 68 del medesimo decreto, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f), i requisiti di cui al punto **(a)** devono essere posseduti da tutti i partecipanti al raggruppamento.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lett. g), del D. Lgs. 36/2023, tali requisiti devono essere posseduti, ai sensi dell'art. 67, comma 3, nel citato decreto, sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Per i soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. a) (GEIE), tali requisiti devono essere posseduti da tutti i partecipanti.

Requisito di idoneità

Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'art. 66, comma 1, lett. f), il requisito di cui al punto **(b)** deve essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento.

Per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lett. a) e g), del D. Lgs. 36/2023, tali requisiti devono essere posseduti dal consorzio e/o dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

Requisito di capacità tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 65, comma 11, del D. Lgs. 36/2023, il requisito di capacità tecnico-professionale di cui al punto **(c)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che ciascun operatore deve dimostrare la qualificazione proporzionata alla quota di servizi che si impegna a eseguire.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dai singoli associati o consorziati.

I servizi sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la possibilità di modificarle previa autorizzazione della stazione appaltante, che ne verifica la coerenza con i requisiti di qualificazione e con l'offerta tecnica presentata.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del citato decreto al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

12. INDICAZIONI PER L'AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023, l'operatore economico può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023 avvalendosi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

Il concorrente che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento deve:

- fornire, nella busta amministrativa, i seguenti documenti, compilati e sottoscritti digitalmente da ciascuna impresa ausiliaria ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti generali e di idoneità previsti dalla presente lettera di invito:
 - Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
 - DGUE;
 - Patto di integrità;
 - la dichiarazione di impegno verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.
 - il contratto di avvalimento, nativo digitale, comprensivo degli elementi essenziali e firmato digitalmente dalle parti.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 104, del D. Lgs. 36/2023, nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del D. Lgs. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'**esclusione** del concorrente.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 104, del D. Lgs. 36/2023 qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di partecipazione, il concorrente può sostituire l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Non sarà possibile procedere con la sostituzione dell'ausiliaria al di fuori delle fattispecie di cui ai citati commi 5 e 6 dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023.

13. SUBAPPALTO

Trova applicazione l'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 nella sua formulazione vigente.

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi e le opere in esso comprese. Fatto salvo quanto previsto dell'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Si ricorda che i servizi di ingegneria e architettura rientrano pienamente nella categoria dei servizi professionali e, come tali, sono soggetti alla definizione generale di subappalto definibile come il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Nel presente affidamento, le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro potranno essere subappaltate solo parzialmente, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 119, comma 4, del D. Lgs.

36/2023. Resta escluso l'utilizzo del subappalto per sopperire al mancato possesso di requisiti personali, professionali, abilitativi o di iscrizione richiesti per la sottoscrizione di elaborati progettuali, relazioni strutturali, asseverazioni, certificazioni, direzione lavori, prestazioni di coordinamento della sicurezza, collaudi o altri atti tecnici riservati. Le prestazioni professionali principali e qualificanti dovranno essere eseguite da professionisti abilitati indicati dall'operatore economico, ferma restando la possibilità di subappaltare, nei limiti di legge e previa autorizzazione, sole attività accessorie, strumentali o specialistiche non riservate.

Le prestazioni, ai sensi dell'art. 119, comma 2, non potranno tuttavia, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (*subappalto a cascata*) in ragione dell'esigenza di garantire una maggiore omogeneità e conformità degli interventi, per minimizzare, considerata la tipologia dei servizi di intervento, la perdita di controllo dell'esecuzione da parte del committente e dell'impresa affidataria, nonché la diluizione delle responsabilità.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, il subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è permesso purché sussistano tutte le condizioni previste alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.

In difetto, il subappalto **è vietato**.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore nonché ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle ipotesi previste all'art. 119, comma 11, del D. Lgs 36/2023.

14. SOPRALLUOGO

Non previsto.

15. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 non è richiesta garanzia provvisoria.

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi della Delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, recante la disciplina delle contribuzioni dovute all'Autorità per l'anno 2026, avuto riguardo al valore stimato dell'affidamento ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, non è dovuto alcun contributo da parte dell'operatore economico invitato. Resta fermo il contributo dovuto dalla Stazione appaltante secondo gli importi e le modalità stabiliti dalla medesima deliberazione ANAC.

17. PRECISAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA

La Stazione appaltante si riserva di non procedere all'affidamento qualora, all'esito dell'esame della documentazione trasmessa, la proposta dell'operatore economico non risulti idonea, congrua, conveniente o coerente con le esigenze dell'Amministrazione e con le condizioni stabilite nella documentazione di procedura.

Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, alternative, in rialzo, recanti modifiche alle condizioni tecnico-economiche stabilite dalla Stazione appaltante o comunque difformi rispetto alla presente lettera di invito, al Disciplinare tecnico-prestazionale e alla restante documentazione di affidamento.

18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

La redazione dell'offerta da parte del concorrente dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata della Piattaforma predisponendo:

- Busta telematica amministrativa;
- Busta telematica economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Per rendere le dichiarazioni in sede di offerta, il concorrente utilizza, ove previsti, i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante e allegati alla documentazione.

La documentazione dovrà essere caricata sulla Piattaforma, avendo cura di allegare i documenti nei corretti boxes predisposti dalla stazione appaltante. Qualora più files debbano essere allegati nel medesimo box, si potrà ricorrere ad un qualunque software di compressione (preferibilmente zip o 7z).

Si precisa che la sottoscrizione digitale di files in formato compresso (zip, 7z, rar, ecc ...) si intende estesa a tutti i files in esso contenuti anche se privi, singolarmente, della sottoscrizione digitale.

19. STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta" che consente, come primo *step*, di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico indica la forma di partecipazione e inserisce la seguente documentazione amministrativa negli appositi boxes creati dalla stazione appaltante:

- Domanda di partecipazione;
- DGUE;
- Tracciabilità dei flussi;
- Patto di integrità;
- Disciplinare prestazionale;
- Scheda riepilogativa dei professionisti incaricati / gruppo di lavoro;
- Avvalimento **[Eventuale]**
- Raggruppamenti / Aggregazioni **[Eventuale]**

In caso di raggruppamento temporaneo, costituito o costituendo, ciascun componente dovrà rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali di propria competenza mediante DGUE e/o dichiarazioni integrative. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta secondo le modalità previste per la specifica forma di partecipazione, fermo restando che, in caso di raggruppamento già costituito, dovrà essere prodotto il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria.

19.1 Domanda di partecipazione

La Domanda di partecipazione è redatta secondo il modello "Domanda di partecipazione 2026" allegato alla presente lettera di invito.

La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal professionista, dal legale rappresentante dell'operatore economico o da soggetto munito di idonei poteri, secondo la forma di partecipazione dichiarata.

In caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore, il concorrente allega copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

19.2 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo che dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore.

19.3 Tracciabilità dei Flussi

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), sottoscritta digitalmente, da produrre ai fini della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

19.4 Patto di integrità

Documento debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente.

19.5 Disciplinare prestazionale

Documento debitamente sottoscritto per presa visione e accettazione dal concorrente.

19.6 Scheda riepilogativa dei professionisti incaricati / gruppo di lavoro

Autodichiarazione in carta libera con indicazione di ruolo, titolo professionale, iscrizione all'Albo/Ordine/Collegio, eventuale iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno per la prevenzione incendi, eventuali requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008, rapporto giuridico con l'operatore economico e prestazioni che ciascun professionista sarà chiamato a eseguire o sottoscrivere.

19.7 [Eventuale] Avvalimento

Il concorrente allega la documentazione di cui al paragrafo 12.

19.8 [Eventuale] Raggruppamenti / Aggregazioni

Nel caso di partecipazione in forma associata, il concorrente deve presentare:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione resa da ciascun componente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

20. STEP 2 - BUSTA TELEMATICA TECNICA

Non prevista.

21. STEP 3 - BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

Come terzo step, l'operatore economico predispone la busta telematica economica.

La presente procedura non prevede la formulazione di ribassi da parte dell'operatore economico, in quanto la riduzione del 20 per cento dei corrispettivi relativi alle singole prestazioni è disposta d'ufficio dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 15-quater, del D. Lgs. 36/2023.

Tuttavia, stante l'obbligo imposto dalla Piattaforma Sintel di valorizzare il campo economico ai fini dell'invio dell'offerta, l'operatore economico dovrà inserire nel campo "Offerta economica" presente a sistema il valore percentuale pari a 0,00000%, da intendersi esclusivamente quale conferma dell'accettazione delle condizioni economiche stabilite dalla Stazione appaltante e non quale ribasso offerto.

In caso di discordanza tra il valore inserito a sistema e la documentazione amministrativa/economica eventualmente allegata, prevarrà la disciplina della presente lettera di invito e della documentazione di affidamento, fermo restando che non sono ammesse offerte condizionate, parziali, alternative, in rialzo o comunque difformi rispetto alle condizioni stabilite dalla Stazione appaltante.

22. STEP 4 – FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA.

Terminato l'inserimento di valori economici, l'operatore economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata "Firma Digitale del documento", il Documento d'offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a sistema, attraverso il tasto "Genera documento";
- sottoscrivere il già menzionato documento d'offerta; tale sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale secondo le modalità indicate al paragrafo 22.1.

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file .pdf dovranno essere apposte come meglio spiegato nel richiamato allegato "Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel".

Si rammenta inoltre che il "Documento d'offerta" costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato ed occorre effettuare l'upload in Piattaforma di tale documento debitamente firmato digitalmente.

Solo a seguito dell'upload il concorrente può passare allo step successivo del percorso per completare la presentazione effettiva dell'offerta.

23. STEP 5 – RIEPILOGO ED INVIO

Al quinto e ultimo step del percorso guidato, l'operatore economico potrà visualizzare il riepilogo di tutte le operazioni effettuate e le informazioni costituenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, dovrà cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". La piattaforma Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Si precisa che, qualora l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori dal dichiarante è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della medesima (busta telematica amministrativa ed economica).

24. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Trova applicazione l'art. 101 del D. Lgs. 36/2023.

25. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI AFFIDAMENTO

La verifica della firma digitale e della documentazione amministrativa, ai fini dell'ammissione del concorrente alla fase successiva della procedura, avrà luogo nei giorni successivi alla scadenza fissata, presso gli uffici del Comune, in seduta non pubblica.

La gestione telematica della procedura garantisce infatti non solo la tracciabilità di tutte le operazioni compiute, tra cui l'apertura dei files inviati dal concorrente, ma anche la garanzia di

immodificabilità, segretezza e inviolabilità dell'offerta a salvaguardia dei principi di cui al D. Lgs. 36/2023.

Al termine di tale fase di verifica si procederà all'apertura della busta economica, in caso di ammissione del concorrente.

È fatta salva la possibilità per la Stazione appaltante di chiedere all'offerente, in qualsiasi momento nel corso della procedura, la presentazione di documenti complementari o di parte di essi, qualora ciò sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

26. CONTROLLI SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Dopo la ricezione delle dichiarazioni sostitutive come sopra prodotte l'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 36/2023.

Essa potrà, per accelerare il procedimento, richiedere all'interessato di indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

27. AGGIUDICAZIONE – GARANZIA DEFINITIVA

L'amministrazione a seguito delle verifiche disporrà per l'aggiudicazione mediante determina dirigenziale.

Dato atto che l'affidamento ha ad oggetto servizi di architettura e ingegneria di natura intellettuale, mediante accordo quadro, si ritiene di avvalersi della facoltà di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, non richiedendo la garanzia definitiva sull'accordo quadro.

La scelta di non richiedere la garanzia definitiva sull'accordo quadro è coerente con la natura intellettuale dei servizi, con la struttura non esecutiva dell'accordo e con l'esigenza di assicurare proporzionalità e adeguatezza delle misure di tutela, favorendo al contempo condizioni economiche complessivamente più convenienti per l'Amministrazione.

L'eventuale garanzia definitiva potrà essere richiesta in occasione dei singoli contratti attuativi/ordini di servizio, in misura non superiore al 5 per cento dell'importo del singolo contratto attuativo/ordine di servizio, ove ritenuta necessaria in relazione all'importo, alla durata, alla complessità e alla natura della specifica prestazione affidata.

28. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà concluso avvalendosi delle modalità consentite dall'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

29. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di Sesto San Giovanni ha disposto di aderire al Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Milano relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali, la cui sottoscrizione tra le Parti ha avuto luogo in data 11 dicembre 2012.

Pertanto, in attuazione di tale protocollo d'intesa il Comune di Sesto San Giovanni vigilerà con particolare attenzione affinché nell'assegnazione e nell'esecuzione del presente affidamento, così come di tutti gli appalti pubblici, sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

30. CODICI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link:

31. INFORMATIVA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Sesto San Giovanni fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati.

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Sono trattati i seguenti dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex artt. 94, 95 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 36/2023) e al D.P.R. n.445/2000.

Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

I dati personali sono trattati per l'assolvimento degli obblighi di legge connessi alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla procedura, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati personali possono essere comunicati o diffusi solo nei casi consentiti dalla normativa.

L'esito del bando verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet del Comune, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

Il trattamento è effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco;

Contatti: Titolare del trattamento: privacy@sestosg.net;

Responsabile della protezione dei dati: rpdpd@sestosg.net

L'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, come previsto dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, inoltrando al Titolare del trattamento – Comune di Sesto San Giovanni nella persona del Sindaco - specifica richiesta, corredata da copia di documento d'identità, tramite consegna all'Ufficio Protocollo o via posta R.R. o tramite Pec, all'indirizzo comune.sestosg@legalmail.it.

L'interessato, ricorrendone i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto del trattamento dei dati personali effettuato dall'Amministrazione per le finalità connesse alla presente procedura, alla stipulazione e all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi/ordini di servizio. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

32. CONTROVERSIE

Per le controversie relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi/ordini di servizio trova applicazione quanto previsto all'art. 19 del Disciplinare tecnico-prestazionale. Resta ferma la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie inerenti alla procedura di affidamento, nei termini di legge.

Sesto San Giovanni, 30.6.2026

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Antonio Di Giorgio
[Firmato digitalmente]